



Bruxelles, 8 febbraio 2021
(OR. en)

5982/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0032(NLE)**

**MI 63
ECO 18
ENT 21
UNECE 2**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 58 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 58 final.

All.: COM(2021) 58 final

Bruxelles, 5.2.2021
COM(2021) 58 final

2021/0032 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di nuovi regolamenti UNECE e alla modifica di regolamenti UNECE esistenti, alla modifica di un regolamento tecnico mondiale UNECE esistente, all'adozione di una nuova Mutual Resolution nonché alla modifica di una risoluzione consolidata.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Gli accordi del 1958 e del 1998

L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") e l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") hanno l'obiettivo di elaborare prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'UNECE e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Sono entrambi gestiti dal Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (gruppo di lavoro 29 o WP.29).

2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - gruppo di lavoro 29 o WP.29

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento. Il WP.29 è un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore. In tale ambito si discute l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e può diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli gestiti da tale gruppo di lavoro. L'Unione europea è parte di tali accordi¹.

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori

Le sedute del WP.29 dell'UNECE si tengono tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna sessione possono essere adottati nuovi regolamenti UNECE, nuovi regolamenti tecnici mondiali UNECE (GTR UNECE), modifiche di risoluzioni e regolamenti UNECE in vigore a norma dell'accordo del 1958 riveduto e modifiche di risoluzioni e GTR UNECE in vigore a norma dell'accordo parallelo. Preliminarmente a ciascuna riunione del WP.29, tali modifiche sono discusse a livello tecnico nell'ambito di appositi organi sussidiari del gruppo di lavoro.

Successivamente si procede a una votazione in seno al WP.29 (a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto e per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo).

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione sui nuovi regolamenti e GTR, su modifiche, supplementi e rettifiche ad essi relativi e sulle risoluzioni è stabilita prima di ogni WP.29 da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2.3. L'atto previsto del WP.29

Tra il 9 e l'11 marzo 2021, nella sua 183^a sessione, il WP.29 sarà chiamato ad adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 65, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4, la proposta di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156 e la proposta di orientamenti sugli elementi relativi alle prestazioni del registratore di dati di evento.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento di tale obiettivo, in quanto consente ai costruttori dell'UE di operare nel rispetto di un insieme comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti. Questo regime ha consentito, ad esempio, di abrogare con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati nel quadro dell'accordo del 1958.

Un approccio analogo è seguito dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio² che stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per

e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i

l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

Una volta che il WP.29 ha adottato i nuovi regolamenti UNECE o le proposte di modifica di regolamenti vigenti e dopo che tali atti sono stati notificati alle parti contraenti dal segretario esecutivo dell'UNECE, in assenza di obiezioni entro il termine di sei mesi da parte di una minoranza di blocco delle parti contraenti gli atti possono entrare in vigore ed essere recepiti nella normativa nazionale applicabile di ciascuna parte contraente. Nell'UE il recepimento è completato con la pubblicazione di tali atti sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È pertanto necessario definire la posizione dell'Unione riguardo agli atti seguenti:

- le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, riguardanti l'aggiornamento delle disposizioni relative alla frenatura dei veicoli pesanti, ai freni dei veicoli di categoria M1 e N1, all'antifurto dei veicoli a motore, agli pneumatici per autovetture, veicoli commerciali, veicoli agricoli, relativi rimorchi, veicoli di categoria L, alle emissioni acustiche dei ciclomotori, ai dispositivi per la visione indiretta, all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli a motore, i veicoli di categoria L3, i ciclomotori e i veicoli agricoli, ai veicoli a GPL, al dispositivo di sterzo, ai sistemi di allarme del veicolo, ai proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas, alle prescrizioni generali relative alla costruzione di autobus e corriere, ai proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico, ai sistemi antifurto e di allarme, alle caratteristiche di resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici, al comportamento alla combustione dei materiali, ai sistemi di illuminazione anteriore adattativi, alle ruote di scorta delle autovetture, al campo di visibilità anteriore, al sistema di controllo della pressione degli pneumatici, al montaggio degli pneumatici, ai dispositivi di segnalazione luminosa, ai dispositivi di illuminazione della strada, ai catadiottri, ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza per i veicoli di categoria M1e N1, al sistema automatizzato di mantenimento della corsia, alle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri e al registratore di dati di evento;
- la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento;
- la proposta di un nuovo regolamento UNECE riguardante la protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e l'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato;
- la proposta di un nuovo regolamento UNECE riguardante l'omologazione degli immobilizzatori e l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore;
- la proposta di un nuovo regolamento UNECE riguardante l'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme;

regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

- le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR UNECE) n. 9 relativo alla sicurezza dei pedoni;
- le proposte di modifica della risoluzione consolidata (R.E.5) sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose;
- la proposta di una nuova Mutual Resolution (M.R.4) relativa alla vetratura del tetto panoramico;

che saranno sottoposte a votazione nella riunione del WP.29 del marzo 2021, che si svolgerà dal 9 all'11 marzo 2021. È inoltre necessario definire la posizione dell'Unione riguardo a quanto segue:

- le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156.

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono in linea con la politica del mercato interno dell'Unione per quanto riguarda l'industria automobilistica e sono coerenti con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia. Tuttavia, affinché l'Unione possa votare a favore del nuovo regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento e della relativa serie di modifiche 01, occorre esaminare, insieme alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE, anche un documento informale presentato dalla Commissione europea che modifica le disposizioni transitorie. La modifica proposta mira ad allineare le date di applicazione del regolamento UNECE modificato al regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale richiede che i veicoli siano dotati di un registratore di dati di evento a decorrere dal 6 luglio 2022 per le nuove tipologie di veicoli e dal 7 luglio 2024 per tutti i veicoli.

Tutti questi atti hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirà il progresso tecnologico, offrirà vantaggi in termini di economie di scala, eviterà la frammentazione del mercato interno e garantirà che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione.

Poiché l'Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento UNECE relativo ai dispositivi speciali di segnalazione, non è invece necessario stabilire una posizione dell'Unione sulla proposta di modifica del regolamento UNECE n. 65 all'esame del WP.29 dell'UNECE.

La proposta di orientamenti sugli elementi relativi alle prestazioni del registratore di dati di evento non è pronta per una votazione nella riunione del WP.29 del marzo 2021, e dovrà essere ulteriormente discussa nell'ambito di un apposito organo sussidiario del WP.29.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il WP.29 è un organismo nell'ambito del quale le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti UNECE nell'ambito dell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione e, unitamente alle risoluzioni e ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3. Conclusioni

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell'UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR UNECE o di nuovi GTR UNECE e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.
- (5) Nella 183^a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 9 e l'11 marzo 2021, il WP.29 dell'UNECE sarà chiamato ad adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme e la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4. Il WP.29 dell'UNECE è inoltre chiamato ad adottare le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel WP.29 dell'UNECE riguardo all'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE vincoleranno l'Unione e, unitamente ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, alla risoluzione consolidata e alla Mutual Resolution, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107,

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157, dal regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento e dalla risoluzione consolidata R.E.5.

- (8) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni del GTR UNECE n. 9.
- (9) Al fine di tener conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli, è necessario adottare quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme. Parallelamente è necessario adottare una nuova Mutual Resolution M.R.4 relativa alla vetratura del tetto panoramico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 183^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 9 e l'11 marzo 2021, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*